COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

REGOLAMENTO COMUNALE

del 10 marzo 2014

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Nome - frazioni
Art. 3 Sigillo - stemma

TITOLO II Organizzazione politica del Comune

Capitolo 1 Gli organi del Comune
Art. 4 Organi

Capitolo 2 L'Assemblea comunale
Art. 5 Composizione
Art. 6 Attribuzioni

Capitolo 3 Il Consiglio comunale
Art. 7 Composizione
Art. 8 Elezione
Art. 9 Attribuzioni
Art. 10 Ufficio presidenziale
Art. 11 Sessioni ordinarie
Art. 12 Luogo
Art. 13 Funzionamento
Art. 14 Pubblicità
Art. 15 Sedute informative
Art. 16 Modalità di discussione
Art. 17 Sistema di voto
Art. 18 Votazioni eventuali
Art. 19 Verbale - contenuto e approvazione
Art. 20 Interrogazioni
Art. 21 Interpellanze
Art. 22 Mozioni

Capitolo 4 Le Commissioni
Art. 23 Commissioni permanenti
Art. 24 Forma di convocazione e funzionamento
Art. 25 Commissione della gestione
Art. 26 Commissione delle petizioni
Art. 27 Commissione edilizia e opere pubbliche

Capitolo 5 Il Municipio
Art. 28 Composizione
Art. 29 Competenze
Art. 30 Norme comportamentali
Art. 31 Spese non preventivate
Art. 32 Commissioni e delegazioni obbligatorie
Art. 33 Dichiarazioni di fedeltà
Art. 34 Commissioni e delegazioni facoltative

TITOLO III Dipendenti comunali

Art. 35 Regolamento organico dei dipendenti
Art. 36 Perito comunale

TITOLO IV Onorari, diarie, indennità

Art. 37 Emolumenti
Art. 38 Diarie ed indennità per missioni
Art. 39 Indennità per sedute delle Commissioni e del Consiglio comunale
Art. 40 Modalità di pagamento
Art. 41 Finanziamento dei gruppi politici

TITOLO V Gestione finanziaria e contabilità

Art. 42 Autorizzazione a riscuotere
Art. 43 Diritto di firma

TITOLO VI I beni comunali

Capitolo 1 I beni comunali
Art. 44 Uso comune
Art. 45 Uso speciale di poca intensità
Art. 46 Uso speciale intenso e durevole
Art. 47 Procedura
Art. 48 Condizioni
Art. 49 Revoca
Art. 50 Responsabilità

Capitolo 2 Tasse
Art. 51 Ammontare
Art. 52 Criteri di computo
Art. 53 Esenzioni
Art. 54 Concessione e autorizzazioni esistenti
Art. 55 Tassa di diffida

TITOLO VII Ordine pubblico e polizia locale

Art. 56 Norma generale
Art. 57 Prestazioni obbligatorie
Art. 58 Rumori molesti
Art. 59 Quiete notturna e pausa pomeridiana
Art. 60 Lavori festivi e notturni
Art. 61 Sicurezza generale
Art. 62 Taglio di siepi e rami
Art. 63 Igiene e custodia dei cani sull'area pubblica
Art. 64 Lotta alla zanzara tigre
Art. 65 Lavori stradali
Art. 66 Manomissioni e danneggiamenti
Art. 67 Affissioni e insegne
Art. 68 Tasse, indennità e sportule di Cancelleria

TITOLO VIII Contravvenzioni e multe

Art. 69 Contravvenzioni e multe
Art. 70 Rapporti e segnalazioni

TITOLO IX Disposizioni transitorie ed abrogative

Art. 71 Diritto suppletorio
Art. 72 Entrata in vigore
Art. 73 Abrogazione

REGOLAMENTO COMUNALE
DI MEZZOVICO-VIRA

Preambolo

Il Comune di Mezzovico-Vira promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

Il Comune garantisce l'autonomia comunale di Mezzovico-Vira e promuove eventualmente collaborazioni con altri Comuni.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Campo d'applicazione

Il presente regolamento comunale compendia ed integra la Legge Organica Comunale (in seguito LOC), il regolamento d'applicazione della Legge Organica Comunale (in seguito RALOC) e il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (in seguito RgfC).

Art. 2
Nome - frazioni

1 Il nome del Comune è Mezzovico-Vira.

2 Mezzovico-Vira è Comune del Circolo di Torricella-Taverne, Distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Monteceneri, Torricella-Taverne, Capriasca, Gambarogno e Alto Malcantone.

3 I limiti territoriali del Comune sono definiti dalla mappa catastale.

4 Il Comune comprende le frazioni di Mezzovico, Palazzina, Stazione e Vira.

Art. 3
Sigillo - stemma

1 Lo stemma comunale è rappresentato da uno scudo con nella parte sinistra d'argento la pianta di canapa verde fiorita d'oro e nella parte destra azzurra il pastorale d'oro caricato da uno scudo d'argento con la croce di colore rosso.

2 Il sigillo in metallo ha un diametro di 30 mm e porta il nome del Comune di

Mezzovico-Vira e lo stemma comunale; l'adozione è di competenza del Municipio.

[3] È conferito valore ufficiale ai duplicati del sigillo confezionati in gomma e quelli in metallo per l'apposizione di impronte a secco.

Sigillo **Stemma**

TITOLO II
Organizzazione politica del Comune

Capitolo 1
Gli organi del Comune

Art. 4
Organi

Gli organi del Comune sono:
a. l'Assemblea comunale;
b. il Consiglio comunale;
c. il Municipio.

Capitolo 2
L'Assemblea comunale

Art. 5
Composizione

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.

Art. 6
Attribuzioni

[1] L'Assemblea comunale per scrutinio popolare:
a. elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
b. decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

[2] Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo Regolamento.

Capitolo 3
Il Consiglio comunale

Art. 7
Composizione

1 Il Consiglio comunale è composto da 21 (ventun) membri.

2 Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 8
Elezione

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 9[1]
Attribuzioni

1 Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 LOC o da leggi speciali.

2 Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

a. di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC);
b. di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC);
c. di acquisto, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di bene comunali (art. 13 lett. h LOC);
d. intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC);
e. di stipulare convenzioni.

entro i limiti di importo massimo per oggetto e di durata massima previsti dall'art. 5a cpv. 1 RALOC.
L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle deleghe non deve superare l'importo di fr. 500'000.

3 Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni in materia cantonale.

Art. 10
Ufficio presidenziale

1 La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'Ufficio presidenziale così composto:

a. un Presidente
b. un I° Vicepresidente
c. un II° Vicepresidente
d. due Scrutatori

2 Le cariche non sono obbligatorie.

3 In assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal I° Vicepresidente o, in assenza di questi, dal II° Vicepresidente. Mancando i due Vicepresidente, il Presidente è supplito da uno Scrutatore, designato a sorte. Qualora anche gli

[1] Art. modificato il 15.06.2026

scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

Art. 11
Sessione ordinarie

1 Il Consiglio comunale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria.

2 [2]La prima sessione si apre entro il 30 giugno e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

3 La seconda sessione si apre entro il 30 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

4 [3]I termini di cui ai precedenti capoversi 2 e 3 possono essere prorogati conformemente all'art. 49 cpv. 5 LOC.

Art. 12
Luogo

Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale.

Art. 13
Funzionamento

1 Le sedute del Consiglio comunale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

2 Il Municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.

3 I municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali. Possono inoltre intervenire per fatto personale o quando interpellati su problemi particolari.

4 Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta.

5 È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del consigliere o municipale, come pure la circostanza che un consigliere o municipale si veda attribuire durante le deliberazioni giudizi od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri.

6 I relatori delle commissioni permanenti e speciali possono intervenire senza limitazioni.

7 In caso d'intervento del Presidente quale relatore o quale capo gruppo, la seduta è diretta dal Vice presidente.

Art. 14
Pubblicità

1 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2 Il pubblico e gli organi d'informazione assistono in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza in alcun modo turbare le discussioni.

[2] Cpv. modificato il 15.06.2026
[3] Cpv. modificato il 15.06.2026

[3] La facoltà di registrare e di riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata alla preventiva approvazione del Presidente.

Art. 15
Sedute informative

[1] Il Municipio, di propria iniziativa o su richiesta a maggioranza del Consiglio comunale, può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi d'interesse generale.

[2] Le sedute informative sono pubbliche.

[3] Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici e/o specialisti.

Art. 16
Modalità di discussione

Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine:

a. i relatori di maggioranza e minoranza
b. i commissari che hanno firmato con riserva
c. i portavoce dei gruppi
d. il Municipio.

Art. 17
Sistema di voto

[1] Il Consiglio comunale vota per alzata di mano, compreso per le nomine di sua competenza.

[2] Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima d'ogni votazione.

[3] Per la concessione dell'attinenza comunale il Consiglio comunale vota per voto segreto.

[4] Restano riservati i casi in cui la legge prescrive un diverso il sistema di voto.

Art. 18
Votazioni eventuali

[1] Le proposte di rinvio o di sospensione devono essere votate prima di ogni altra proposta.

[2] Se vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

[3] L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

[4] Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione in modo distinto tutte le proposte ed eliminando via via, con susseguenti votazioni, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità si decide per sorteggio.

[5] La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi o sorteggiata va messa in votazione finale.

Art. 19
Verbale – contenuto e approvazione

[1] Le discussioni in Consiglio comunale sono registrate.

[2] La trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, è approvata seduta stante.

[3] Il riassunto delle discussioni, verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi, è approvato nella seduta successiva.

[4] Il consigliere comunale che intende far verbalizzare l'intervento che formula, consegna al segretario il testo scritto.

Art. 20
Interrogazioni

[1] L'interrogazione è l'atto scritto con il quale uno o più consiglieri comunali chiedono al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

[2] Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo.

[3] Il Municipio, di regola, è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 2 mesi direttamente all'interrogante e in tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.

[4] Qualora il Municipio giudicasse l'interrogazione d'interesse generale, potrà diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali.

Art. 21
Interpellanze

[1] Le interpellanze sono presentate oralmente o per iscritto alla trattanda "Interpellanze e mozioni" dell'ordine del giorno d'ogni seduta del Consiglio comunale.

[2] Il Municipio, di regola, risponde immediatamente.
Se l'interpellanza è presentata in forma scritta almeno sette giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

[3] L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipio. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.

[4] Non possono essere presentate interpellanze su oggetti per i quali la competenza decisionale è espressamente delegata al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità.

Art. 22
Mozioni

[1] Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.

[2] Per i dettagli formali si fa riferimento all'art. 67 LOC.

Capitolo 4
Le Commissioni

Art. 23
Commissioni permanenti

1 Il Consiglio comunale nomina ogni quattro anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

a. gestione (5 membri);
b. petizione (5 membri);
c. edilizia e opere pubbliche (5 membri).

2 I membri stanno in carica per l'intero quadriennio.

3 È facoltà del Consiglio comunale nominare Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

4 Nelle Commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.

5 I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge sull'esercizio dei diritti politici con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.

Art. 24
Forma di convocazione e funzionamento

1 Ogni Commissione nomina annualmente tra i suoi membri, in occasione della prima seduta, un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario.

2 Le Commissioni sono convocate dal Presidente tramite la Cancelleria comunale con avviso ai membri almeno sette giorni prima della seduta.

3 Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

4 Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto, le Commissioni o loro Delegazioni hanno il diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro competenza.

5 Le Commissioni tengono il verbale che deve contenere almeno le indicazioni sui presenti, le deliberazioni prese e il relativo risultato.

6 Per ogni messaggio trattato, la Commissione designa un relatore che cura la stesura del rapporto scritto.

7 Possono essere allestiti uno o più rapporti di minoranza che soggiacciono alle stesse norme applicabili ai rapporti commissionali.

8 Ogni Commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale.

9 Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di che ne fa le veci.

10 I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.

Art. 25
Commissione della gestione

La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 171 a, 172 LOC e 30 RgfC.

Art. 26
Commissione delle petizioni

1 La Commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare:
a. le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
b. le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
c. le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
d. la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore, nel caso non venga nominata dal legislativo una commissione speciale;
e. le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
f. le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
g. i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
h. le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre commissioni.

2 Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 lett. b) ultima frase LOC e 10 cpv. 2 RALOC.

Art. 27
Commissione edilizia e opere pubbliche

1 La Commissione edilizia e opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche.

2 Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 lett. b) ultima frase LOC e 10 cpv. 2 RALOC.

Capitolo V
Il Municipio

Art. 28
Composizione

Il Municipio è composto da cinque membri e di due supplenti.

Art. 29
Competenze

1 Il Municipio esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 106, 107, 110 e 112 LOC.

2 [4]Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 e 3 del presente regolamento.

3 Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

4 Sono confermate al Municipio le competenze decisionali secondo l'art. 13

[4] Cpv. modificato il 15.06.2026

Legge edilizia cantonale e gli articoli 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 30
Norme comportamentali

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.

Art. 31[5]
Spese non preventivate

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo stabilito dall'art. 5a cpv. 2 RALOC.

Art. 32
Commissioni e delegazioni obbligatorie

a) Commissioni e Delegazioni municipali obbligatorie

1 Il Municipio, riservate le competenze del Consorzio per l'Istituto scolastico unico Alto Vedeggio, durante la seduta costitutiva, nomina le Commissioni e Delegazioni previste dalla legge con i relativi segretari, in particolare:

a. Delegazione tributaria (l'art. 181 Legge tributaria)
b. Commissione scolastica (art. 9 Legge scuola).

2 Quando la legge non prevede altrimenti, le Commissioni o le Delegazioni imposte dalla legge sono composte da 5 membri. Vi farà parte un municipale, di regola, in qualità di Presidente.

b) Delegati

Il Municipio, durante la seduta costitutiva, designa:

a. i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte
b. il delegato ed il supplente nell'Autorità regionale di protezione
c. il delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso.

Art. 33
Dichiarazione di fedeltà

I membri della Delegazione tributaria nonché il delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Art. 34
Commissioni e delegazioni facoltative

1 Il Municipio può istituire altre Commissioni o Delegazioni o avvalersi di consulenti esterni che si rendessero opportuni per lo studio di oggetti di particolare importanza. Esso può decidere liberamente il numero dei membri delle Commissioni e delle Delegazioni.

2 Le stesse si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da attuare.

[5] Art. modificato il 15.06.2026

TITOLO III
DIPENDENTI COMUNALI

Art. 35
Regolamento organico dei dipendenti

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.

Art. 36
Perito comunale

1 Il Municipio nomina, all'inizio di ogni quadriennio, un perito comunale ed un sostituto che eseguono stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge, su richiesta del Municipio, di autorità giudiziarie e di privati.

2 La retribuzione dei periti è a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

TITOLO IV
ONORARI, DIARIE, INDENNITÀ

Art. 37
Emolumenti

1 I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annui:

a.	il Sindaco	CHF 9'000
b.	il Vice sindaco	CHF 7'500
c.	i Municipali	CHF 6'000

2 Inoltre i membri del Municipio ricevono un'indennità di CHF 50 per seduta municipale alla quale presenziano.

Art. 38
Diarie ed indennità per missioni

1 Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle Commissioni e delle Delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

a.	per una giornata	CHF 200
b.	per mezza giornata	CHF 120
c.	per 1 ora	CHF 50

2 La presenza dei membri agli uffici elettorali è remunerata con un'indennità di CHF 50 per ogni giorno di presenza.

Art. 39
Indennità per sedute delle Commissioni e del Consiglio comunale

I membri delle Commissioni e Delegazioni municipali, i membri delle Commissioni nominate dal Consiglio comunale e i membri del Consiglio comunale, ricevono un'indennità di CHF 50 per ogni seduta/riunione alla quale partecipano.

Art. 40
Modalità di pagamento

Il versamento, al netto di eventuali oneri sociali, avviene annualmente.

Art. 41
Finanziamento dei gruppi politici

[1] I gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e/o in Municipio hanno diritto ad un'indennità base annua di CHF 500.

[2] Per ogni consigliere comunale e municipale sono versati annualmente ai gruppi politici d'appartenenza ulteriori CHF 100.

[3] Per il calcolo delle indennità fa stato la situazione al 1º maggio di ogni anno.

TITOLO V
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 42
Autorizzazione a riscuotere

Il segretario comunale, il vicesegretario comunale, i funzionari amministrativi, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di Cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del riversamento.

Art. 43
Diritto di firma

Il segretario comunale, il vicesegretario comunale ed i dipendenti abilitati dal Municipio, hanno il diritto di firma collettiva con il sindaco o il vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

TITOLO VI
I BENI COMUNALI

Capitolo I
I beni comunali

Art. 44
Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Art. 45
Uso speciale di poca intensità

[1] È soggetto all'autorizzazione l'uso speciale di poca intensità dei beni amministrativi.

[2] È tale in particolare:

a. il deposito temporaneo di materiali e di macchinari;
b. la formazione di ponteggi e staccionate;
c. la posa di brevi condotte d'acqua, le linee per il trasporto di energia e le condotte per l'evacuazione delle acque di rifiuto;
d. l'occupazione con cinte, cancelli e solette;
e. l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie;
f. l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci;
g. la sosta e il posteggio continuato dei veicoli;
h. la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum;
i. l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

[3] Sono pure soggette ad autorizzazione le manifestazioni a garanzia di diritti costituzionali di opinione e di riunione, quali ad esempio l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 46
Uso speciale intenso e durevole

[1] È soggetto a concessione l'uso speciale intenso e durevole dei beni amministrativi.

[2] È tale in particolare:
a. l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o infrastrutture tecnologiche come le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti;
b. l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie;
c. l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci;
d. l'occupazione di stalli di parcheggio fissi per servizio taxi.

Art. 47
Procedura

Le autorizzazioni e concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Art. 48
Condizioni

[1] Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione.

[2] La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

[3] Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

Art. 49
Revoca

[1] Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

[2] Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

[3] La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

Art. 50
Responsabilità

[1] Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

[2] Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Capitolo II
Tasse

Art. 51
Ammontare

[1] Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

a. opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc., fino a CHF 100 il m² annui, oppure fino a CHF 1'000 il m^2 una tantum;
b. posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a CHF 20 il ml una tantum, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
c. posa di distributori automatici, fino a CHF 100 annui per apparecchio;
d. posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a CHF 50 annui per ogni m², oppure CHF 100 m^2 una tantum per insegne non illuminate e CHF 200 m^2 una tantum per insegne illuminate;
e. esercizio di commerci durevoli fino a CHF 50 il m² annuo;
f. occasionali fino a CHF 500 al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta;
g. deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a CHF 20 il m² per mensile (CHF/frazione di mese);
h. posa di contenitori e simili fino a CHF 50 mensile per unità;
i. luna park, circhi, manifestazioni e simili fino a CHF 0.50 m^2 il giorno.

[2] Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

[3] Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 52
Criteri di computo

[1] Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

[2] Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 53
Esenzioni

Sono esenti di tasse le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, scopi sociali, culturali e sportivi, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini.

Art. 54
Concessione e autorizzazioni esistenti

Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza, fatti salvi i diritti acquisiti dei concessionari.

Art. 55
Tassa di diffida

Il Municipio può stabilire tasse di diffida e interessi di mora analogamente a quanto stabilito dal Cantone in materia di imposte.

TITOLO VII
ORDINE PUBBLICO E POLIZIA LOCALE

Art. 56
Norma generale

[1] Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza comune, della salute e moralità pubblica, compete al Municipio.

[2] Per svolgere i compiti di polizia comunale il Comune stabilisce – tramite convenzione – collaborazioni con altri Comuni in base alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e al Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali.

[3] Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 57
Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali, di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare i cittadini a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.

Art. 58
Rumori molesti

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto od inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 59
Quiete notturna e pausa pomeridiana

[1] Dalle ore 22:00 alle ore 7:00 nei giorni feriali rispettivamente alle ore 9:00 nei giorni festivi, sono di regola vietati all'interno e in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti. Durante le ore suindicate il funzionamento di apparecchi radiofonici ed il suono di strumenti musicali all'interno delle abitazioni, potrà avvenire solo a finestre e porte chiuse, sempre che non siano molesti ai sensi dell'art. 58.

[2] Il Municipio ha la facoltà di disciplinare ulteriormente la materia, mediante ordinanza.

Art. 60
Lavori festivi e notturni

[1] Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchine ed utensili rumorosi nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché, nei giorni feriali, dalle ore 19:00 alle ore 7:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

[2] L'autorizzazione non è necessaria per lavori di fienagione, di trattamento e di raccolta dei frutti di campagna.

[3] Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

[4] Durante i periodi di canicola decretati dall'Autorità cantonale, i lavori indicati al cpv. 1 possono iniziare eccezionalmente alle ore 6:00.

Art. 61
Sicurezza generale

[1] Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.

[2] L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni tali di evitarlo.

[3] Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso di 30 giorni, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

Art. 62
Taglio di siepi e rami

I proprietari di terreni fronteggianti strade o sentieri comunali devono provvedere regolarmente alla potatura delle siepi e al taglio di rami sporgenti nel campo stradale nel rispetto sia del presente regolamento che di leggi speciali.

Art. 63
Igiene e custodia dei cani sull'area pubblica

[1] È vietato lasciar vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze, giardini e spazi pubblici.

[2] Il Municipio regola l'igiene e la custodia dei cani mediante ordinanza.

Art. 64
Lotta alla zanzara tigre

Alfine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato esporre all'aperto contenitori colmi di acqua stagna o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

Art. 65
Lavori stradali

1 Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico necessita la preventiva autorizzazione del Municipio.

2 Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 66
Manomissione e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

a. le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici come pure alla proprietà pubblica di qualsiasi genere;

b. la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi;

c. l'esecuzione di scavi o altre alterazioni a strade, piazze e sentieri pubblici non esplicitamente autorizzate dal Municipio.

Art. 67
Affissioni e insegne

1 Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio.

2 Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se contrarie all'estetica o alla moralità. Sono riservati i disposti della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

Art. 68
Tasse, indennità e sportule di Cancelleria

1 Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da regolamenti speciali.

2 Gli interventi richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti dell'amministrazione comunale, sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi e il materiale impiegato.

3 L'ammontare delle sportule di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissati da apposita ordinanza.

TITOLO VIII
CONTRAVVENZIONI E MULTE

Art. 69
Contravvenzioni e multe

[1] Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

[2] L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di CHF 10'000, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

[3] Per il resto fanno stato gli art. 147, 148, 149 e 150 LOC.

Art. 70
Rapporti e segnalazioni

I municipali e i dipendenti di cui all'art. 129 LOC che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Municipio.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 71
Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e delle relative norme di applicazione.

Art. 72
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni.

Art. 73
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale di Mezzovico-Vira del 23 ottobre 1989, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale il 2 giugno 2014
Ratificato dalla SEL il 9 settembre 2014
Ratificato dalla SEL il 3 settembre 2026 le modifiche degli art. 9, 11, 29 cpv. 2 e 31